



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport (SPADAFORA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto detta disposizioni volte ad assicurare la piena operatività del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale (*Comité International Olympique* - CIO), attraverso la ricostituzione della pianta organica e l'assegnazione dei beni strumentali necessari all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, nel pieno rispetto dei principi della Carta olimpica e, in particolare, dell'articolo 27, comma 6, che stabilisce l'autonomia e l'indipendenza dei Comitati olimpici nazionali.

Sin dalle prime interlocuzioni avvenute in via informale, nonché nelle missive inviate dal presidente del CIO al ministro Spadafora (l'ultima in data 11 settembre 2020), il CIO ha rappresentato di aver avviato un'attività istruttoria volta a determinare gli impatti che l'approvazione della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha avuto sull'assetto organizzativo e sulla possibilità del CONI di operare in ottemperanza ai principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla Carta olimpica.

In particolare, le principali doglianze rappresentate dal CIO all'Italia sono riferite a una serie di aspetti che riguardano il ruolo, la missione, l'autorità e le responsabilità del CONI, in modo che rispettino i requisiti minimi della Carta olimpica, in base alla quale il personale del CONI non può essere assunto e controllato da entità esterna riconducibile allo Stato (Sport e Salute S.p.A.). Pertanto, in conformità con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, il CONI deve gestire una dotazione organica e una

struttura amministrativa poste sotto il proprio controllo.

L'articolo 1, comma 1, per le finalità di cui sopra, ripristina la dotazione organica dell'ente pubblico CONI che viene quantificata nella misura di centosessantacinque unità di personale, di cui dieci unità di livello dirigenziale non generale.

Il comma 2 prevede il trasferimento del personale di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, fatta salva l'opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitare a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 specifica la procedura per il completamento della dotazione organica nei limiti di cui al comma 1, prevedendo l'indizione di uno o più concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, con una quota pari al 50 per cento dei posti messi a concorso riservata al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che si trova in posizione di avvalimento presso il CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto e non risulta dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002.

Il comma 4 prevede l'approvazione della tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro

per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 prevede una disposizione transitoria per la quale Sport e Salute S.p.A. è rimborsata del trattamento economico del personale in posizione di avvalimento presso il CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le suddette unità di personale restano in posizione di comando fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.

Il comma 6 prevede che il CONI e Sport e Salute S.p.A. possano regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.

L'articolo 2, comma 1, dispone modifiche all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridistribuire le risorse tra il CONI e la società Sport e Salute S.p.A. per assicurare l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni, sempre nel rispetto del tetto di spesa.

Il comma 2 detta abrogazioni della normativa non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Il comma 3 prevede l'applicazione al CONI dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rafforzare la sua autonomia secondo il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, secondo le disposizioni generali in materia di funzioni e responsabilità per il la-

voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 individua, tramite il rinvio all'allegato A al decreto, i beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali del CONI. Tali beni - individuati in stretta correlazione con le funzioni istituzionali e di preparazione olimpica del CONI - saranno messi concretamente a disposizione dell'ente con le modalità e le procedure definite con successivo decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'allegato B si riferisce invece agli immobili la cui disponibilità, condivisa tra il CONI, la società Sport e Salute S.p.A. e l'Università del « Foro Italico », viene disciplinata dal contratto di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, da adottare entro sei mesi. Alla scadenza del suddetto termine le modalità di gestione dei beni di cui all'allegato B saranno individuate, entro sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 stabilisce che il CONI debba adeguare il proprio statuto alle disposizioni recate dal presente decreto entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 4 reca la data di entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

La ricostituzione dell'organico (attraverso meccanismi del passaggio diretto di una parte dei dipendenti di Sport e Salute e delle procedure concorsuali con riserva di posti) non determina nuovi oneri a carico dello Stato. A tale intervento normativo può farsi infatti fronte con i fondi stanziati annualmente sul bilancio CONI, finalizzati al pagamento degli oneri convenzionali con Sport e salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come rimodulati dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

A questo riguardo, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione sono riportati il totale delle unità di personale corrispondente agli uffici oggi in avvalimento al CONI, e il relativo costo del lavoro, distinguendo il personale assunto al CONI prima del 2 giugno 2002 dal personale assunto dopo. È presente anche una stima dei costi e di funzioni per il personale da assumere con concorso.

I costi diretti riferiti al personale dipendente di Sport e salute S.p.A., i cui uffici oggi operano in avvalimento presso il CONI in forza del contratto di servizio, come emerge dalla successiva Tabella 2, è di euro 8.063.672 (n. 115 risorse di personale). Sulla voce di costo (costi diretti personale in avvalimento) viene applicato anche un ricarico del 5,11%, oltre all'IVA di legge che il CONI deve riconoscere alla società Sport e Salute S.p.A., per un totale complessivo annuo di euro 10.340.385.

Nello stesso contratto di servizio sono poi ricompresi anche i "costi indiretti", per un ammontare pari a € 4.968.000,00, che il CONI sostiene per avvalersi di servizi e attività svolte dalla società Sport e Salute S.p.A. in settori quali marketing, legale, amministrativo, gestione risorse umane, osservatori statistici e Istituto di medicina dello sport.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il CONI viene dotato di una dotazione organica – quantificata tenendo conto della rimodulazione funzionale dei compiti affidati all'Ente, che non gestirà più il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche (come previsto nel decreto attuativo della legge delega n. 86 del 2019) e la Scuola dello Sport – determinata in 165 unità di personale. Conseguentemente, occorre assicurare la copertura per il reclutamento, con le modalità stabilite dalla legge, delle nuove 50 unità di personale da inserire in dotazione organica, aggiuntive rispetto al numero degli odierni avvalsi ($115 + 50 = 165$).

A tal fine, dall'esame della tabella 1 si evidenzia che a parità di perimetro – ovvero con riferimento all'attuale avvalimento degli uffici: sia relativo ai 61 dipendenti assunti dal CONI prima del 8 luglio 2002 (di cui 3 dirigenti, 1 giornalista, 6 categoria quadro, 51 categoria dipendenti); sia al restante personale già oggi in avvalimento presso il CONI (per cui è prevista la riserva di posti per il reclutamento) che ammonta a 52 unità di personale – per effetto della normativa odierna, il predetto ente otterrà un risparmio complessivo di euro 2.276.713, dovendo erogare la minor somma di euro 8.063.672, rispetto alla suindicata somma di euro 10.340.385 finora corrisposta a Sport e Salute in adempimento del contratto di servizio.

A tale somma andranno tuttavia aggiunte le risorse necessarie per il completamento della dotazione organica del CONI, prevedendo la norma il reclutamento di un ulteriore 50% - dunque altre 52 unità di personale – mediante concorsi pubblici per titoli ed esami al di fuori della riserva dei posti. Applicandosi al personale il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali - sezione enti pubblici non economici, si stima che al CONI, per il reclutamento di tali unità ulteriori di personale, siano necessari euro 3.478.515.

In caso di non integrale passaggio da Sport e Salute S.p.A. al CONI, del personale dipendente dalla società attualmente in avvalimento, all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3, i relativi oneri trovano copertura a valere sulle risorse disponibili nel bilancio di detta società.



Il trasferimento dei beni indicati nelle Tabelle A e B non comporta oneri di gestione aggiuntivi rispetto a quanto oggi il CONI corrisponde a Sport e Salute per la gestione dei medesimi beni.

Nel prospetto riportato nelle Tabelle 3-4, sono riportati i costi e i ricavi che il CONI già attualmente sostiene per la gestione in esclusiva dei medesimi beni - che includono, come già per il personale, l'IVA e il ricarico contrattuale - e i costi che andrà a sostenere gestendo i beni al di fuori del contratto di servizio. Il trasferimento della proprietà di tali beni comporterà, pertanto, un minore esborso del CONI, che oggi corrisponde a Sport e Salute la complessiva somma di euro 8.115.387, e che, all'esito del trasferimento della proprietà, otterrà un risparmio complessivo di euro 1.640.420.

Al fine di assicurare, nel miglior modo possibile, lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del CONI, si ritiene di operare una compensazione interna (tra il CONI e la società Sport e Salute S.p.A.) delle risorse di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare: le risorse assegnate annualmente al CONI sono incrementate di 5 milioni di euro, all'importo complessivo di 45 milioni di euro. A fronte di tale incremento, le risorse annualmente assegnate alla società Sport e salute S.p.A. sono ridotte di 5 milioni di euro, all'importo complessivo di 363 milioni di euro.

Tali disposizioni comunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trovando integrale compensazione al loro interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 GEN. 2021



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.

	DIR	GIO	QS	Q	C4	C3	C2	C1	B4	B3	B2	B1	A4	A3	A2	A1	TOT
Totale Uffici avvalsi CONI	6	4	5	11	35	2	9	8	17	4	1	4	8		1		115
di cui assunti prima del 6/2002	3	1	2	4	27	2	4	3	10			1	4				61
di cui assunti dopo il 6/2002	3	3	3	7	8	0	5	5	7	4	1	3	4	0	1	0	54
Nuove assunzioni con concorso non riservato	4	2	2	5	15	1	4	3	7	2	0	2	3	0	0	0	50
	10	6	7	16	50	3	13	11	24	6	1	6	11	0	1	0	165

Costo del Lavoro Totale Avvalsi	115	8.063.673,42
Ex CONI alla data del 02/06/2002	61	4.031.767,74
Avvalsi assunti dopo 02/06/2002	52	4.031.905,68
Stima nuove assunzioni CONI con concorso non riservato	52	3.478.514,52
		11.542.187,94

Tabella 2.

Uffici in Avvicinamento	Nr. Risorse	Direnti CONI Direnti Con Servizi SPA	Giornalista CONI Giornalisti	Quadri CONI Personale Non Dirigenti CONI Servizi SPA	Impiegati CONI Personale Non Dirigenti CONI Servizi SPA	Costo Totale Risorse Umane *
Segreteria Presidente CONI	9				9	612.714,83
Attività Segreteria Generale Ente CONI	11	2		2	7	912.023,51
Rapporti con i Media per l'Ente CONI	10		4	2	4	1.031.497,24
Supporto Commissioni Impianti Sportivi	5			2	3	330.906,90
Statuti e Regolamenti	9	1			8	643.416,41
Segreteria Organi di Giustizia Sportiva	4			1	3	251.322,04
Amministrazione e Controllo delle Attività di P.O. e A.L. delle FSN	6			2	4	398.382,60
Servizi di Squadra	12	1			11	665.080,87
Centri di Preparazione Olimpica	21			2	19	1110913,04
Organismi Sportivi DSA, EPS, AB (Registro Società Sportive)	6			1	5	354.394,12
Organi Collegiali	4	1			3	341.148,44
Progetti Speciali CONI	5	1		2	2	492.301,37
Affari Legislativi CONI	3				3	179.642,62
Vigilanza	2				2	98.892,87
Scienza dello Sport	8			2	6	591.136,55
	115	6	4	16	89	8.063.673,42

* Fonte Budget 2021 Costo del Lavoro Sport e Salute



Tabella 3.

Descrizione	Situazione attuale (base BdG 2021)				Stima Situazione con Decreto	
	Costo 2021	Mark up CdS	Costo imponibile e CdS	Costo per il CONI (incl IVA)	Costo CONI 2021	Risparmi / Maggiori costi CONI
Costi operativi gestione Assets:						
Costi netti Formia (3)	1.204.897	61.570	1.266.468	1.545.091	1.204.897	340.193
Costi netti Tirrenia (3)	1.197.970	61.216	1.259.187	1.536.208	1.197.970	338.237
Costi netti Giulio Onesti (3)	3.925.699	200.603	4.126.302	5.034.089	3.925.699	1.108.390
Totale CPO	6.328.567	323.390	6.651.957	8.115.387	6.328.567	1.786.820
Le Casacce - Villetta Onesti					146.400	(146.400)
Totale Gestione Assets (B)	6.328.567	323.390	6.651.957	8.115.387	6.474.967	1.640.420

(3) Netti di costo del personale e eventuali interventi piano lavori/investimenti

Tabella 4.

Descrizione	Gestione CPO - base BdG 2021					
	Ricavi	Costi	Risultato	Mark up CdS	Costo imponibile CdS	Costo per il CONI (incl IVA)
Formia	1.365.000	(2.569.897)	(1.204.897)	(61.570)	(1.266.468)	(1.545.091)
Tirrenia	1.005.000	(2.202.970)	(1.197.970)	(61.216)	(1.259.187)	(1.536.208)
Giulio Onesti	2.500.000	(6.425.699)	(3.925.699)	(200.603)	(4.126.302)	(5.034.089)
Totale CPO	4.870.000	(11.198.567)	(6.328.567)	(323.390)	(6.651.957)	(8.115.387)



Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti, Roma	Impianti sportivi	23.875.478,98	Restano nella disponibilità della società Sport e salute S.p.A., le sole unità immobiliari destinate alle attività della Scuola dello Sport, della Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree eventualmente individuate ai sensi dell'art. 1, comma 6

Allegato B

Elenco beni immobili per cui individuare le modalità di utilizzo

Palazzo H, Roma Parco del Foro Italico	Usufrutto immobili	1.585.490,27	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN USUFRUTTO CON DECRETO MEF DEL 30.06.2005 PUBBLICATO IN G.U. IL 08/08/2005
			La disponibilità del bene in questione va ripartita tra CONI, Sport e Salute S.p.A. e Università del Foro Italico (vanno considerate infatti le previsioni di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021.

**Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante « Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate » e, in particolare, l’articolo 8, concernente il riassetto organizzativo dell’Ente CONI, il quale, per l’espletamento dei propri compiti, si avvale della società CONI Servizi S.p.A.;

Considerato che, ai sensi del suddetto articolo 8, comma 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, il personale alle dipendenze dell’ente pubblico CONI è passato, a far data dall’8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 » e, in particolare, l’articolo 1, comma 629, con il quale viene stabilito che « la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di “Sport e salute S.p.A.”; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.A. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute S.p.A. »;

Vista la Carta olimpica e, in particolare, l’articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza;

Considerata la rilevanza della missione del Comitato olimpico nazionale italiano volta ad incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento internazionale;

Considerata altresì la rilevanza internazionale dei prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;

Ravvisata dunque la straordinaria necessità e urgenza di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano)

1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni

e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.

Articolo 2.

(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 40 milioni » e le parole « 368 milioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 45 milioni » e « 363 milioni ».

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.

5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPADAFORA, *Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

ALLEGATO A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti, Roma	Impianti sportivi	23.875.478,98	Restano nella disponibilità della società Sport e salute S.p.A., le sole unità immobiliari destinate alle attività della Scuola dello Sport, della Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree eventualmente individuate ai sensi dell'art. 1, comma 6

ALLEGATO B

Elenco beni immobili per cui individuare le modalità di utilizzo

Palazzo H, Roma Parco del Foro Italico	Usufrutto immobili	1.585.490,27	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN USUFRUTTO CON DECRETO MEF DEL 30.06.2005 PUBBLICATO IN G.U. IL 08/08/2005
			La disponibilità del bene in questione va ripartita tra CONI, Sport e Salute S.p.A. e Università del Foro Italico (vanno considerate infatti le previsioni di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88)

€ 1,00